

SENATO DELLA REPUBBLICA
VIII LEGISLATURA

(N. 2000-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 10 settembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486,
concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame si colloca all'interno delle linee direttrici della manovra di bilancio per il 1983, e precisamente nell'ambito dello sforzo tendente a congelare i trasferimenti finanziari agli enti dotati di capacità tariffaria e contributiva ed a mettere in atto misure di severità fiscale tese all'incremento delle entrate dello Stato e degli enti locali.

Muovendosi in questo ambito, il decreto-legge n. 486 aumenta le aliquote d'imposta per alcuni prodotti petroliferi, per la birra, per le banane. Inoltre vengono introdotti inasprimenti fiscali a carico dei lavoratori autonomi e delle società di capitale ed enti e viene assicurata un'entrata ai comuni mediante una limitata sanatoria, relativamente ai casi più modesti di abusivismo edilizio.

Il provvedimento introduce anche una serie di misure tese al potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria. Il provvedimento va, quindi interpretato nella sua duplicità di contenuto: alcune norme propongono parziali recuperi degli aspetti di erosione di valori fiscali registratisi, altre recano invece un mero aumento di pressione fiscale.

Pertanto, la manovra fiscale in atto, quali che possano essere i suoi difetti tecnici, persegue lo scopo, indispensabile, di ridurre il disavanzo pubblico, in considerazione della anomalia di un sistema economico come quello italiano, in cui la manovra fiscale del Governo assume valenze diverse, data la presenza nel nostro Paese di elementi di indicizzazione, quali il meccanismo della scala mobile, che, oltre a indubbi aspetti positivi di tutela del potere di acquisto del reddito dei lavoratori di più basso livello, presentano peraltro elementi certamente distortivi. Ecco perchè i decreti-legge del tipo di quello in esame non hanno e non possono avere lo scopo di recuperare evasioni (per questa finalità il Parlamento ha approvato, ad esempio, il provvedimento di soppressio-

ne della pregiudiziale tributaria), bensì sono rivolti ad un mero adeguamento all'inflazione delle aliquote delle imposte di fabbricazione, nonchè a realizzare maggiori entrate tributarie reali. Con tali maggiori entrate si ottiene, oltre all'effetto deflazionistico di riduzione del disavanzo pubblico, anche la conseguenza di scoraggiare molti consumi, cosa che rappresenta indubbiamente un risultato di sostanza per il contenimento della domanda di consumi in generale.

Nel merito, l'articolo 1 contempla gli aumenti delle aliquote relative ai prodotti petroliferi, che, per la benzina, hanno tenuto conto della necessità di non alterare il rapporto di agevolazione per gli acquisti con i buoni riservati ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero, mantenendo ugualmente inalterato il beneficio già previsto per le esigenze della difesa e sul carburante per alcuni tipi di velivoli.

L'articolo 1 prevede, altresì, l'adeguamento dell'IVA su tutti i carburanti, proprio per stabilire con immediatezza l'esatto prezzo di vendita al pubblico.

L'articolo 2 prevede il raddoppio dell'imposta di fabbricazione sulla birra, con disposizioni per l'applicazione di tale maggiore imposizione e per la tassazione delle giacenze.

L'articolo 3 contiene: al primo comma, l'aumento dell'imposta erariale di consumo sulle banane; al secondo comma, l'acquisizione anticipata da parte dello Stato delle entrate tributarie percepite dagli istituti ed aziende di credito, che assicurerà per l'anno 1982 un versamento, a titolo di acconto, pari all'integrale gettito tributario dell'anno precedente.

L'articolo 4 eleva dal 15 al 20 per cento e dal 17 al 22 per cento la ritenuta di acconto relativa ai redditi di lavoro autonomo ed agli altri redditi, quali indicati dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La Commis-

sione propone di ridurre detta elevazione rispettivamente al 18 ed al 20 per cento. Viene, inoltre, elevata al 30 per cento l'aliquota di imposta gravante sul reddito delle persone giuridiche, con contestuale esenzione, per il 1982, dall'addizionale straordinaria dell'8 per cento istituita con decreto-legge n. 787 del 1981, convertito nella legge n. 52 del 1982.

L'articolo 5 affronta l'esigenza del potenziamento funzionale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sia sul piano del rafforzamento infrastrutturale, sia su quello dell'allineamento dei metodi e delle procedure alle tecnologie più aggiornate e sofisticate.

L'articolo 6 si propone di incamerare, a favore delle finanze comunali, un idoneo gettito, per metà destinato agli stessi comuni, con la regolarizzazione delle minori violazioni edilizie, che, non compromettendo rilevanti interessi urbanistici, sono suscettibili di recupero sul piano di una equilibrata normativa di sanatoria.

Tutta la manovra fiscale più sopra esposta, a detta del Governo, dovrebbe comportare aumenti di gettito stimati in 1.840 miliardi di lire per il 1982, ed in 3.850 miliardi di lire per il 1983.

Circa i pareri delle Commissioni consultate — premesso che il decreto-legge che si vuole convertire in legge è stato riconosciuto costituzionalmente idoneo in quanto possiede i presupposti di urgenza e di necessità — essi pur essendo favorevoli all'ulteriore iter del provvedimento, impongono tuttavia una serie di condizioni.

Di ciò si sono fatti carico, nei limiti del possibile, sia il Governo che la 6^a Commissione nel proporre all'Assemblea diversi emendamenti, soprattutto riguardanti l'ar-

ticolo 5, che è stato oggetto di critiche e di puntualizzazioni in sede di discussione generale da parte sia della maggioranza che delle opposizioni.

In particolare, è stata chiesta la introduzione di alcune modifiche all'articolo 5, tese a rendere la norma coerente con il disegno di legge n. 1114 per la riforma dell'amministrazione finanziaria. Per quanto concerne l'articolo 6, si è ritenuto opportuno rimettere all'Assemblea il problema della unificazione del contenuto di detto articolo con il disegno di legge Senato n. 959 (attualmente all'esame della Camera) in tema di disciplina e recupero delle opere abusive. È stato sottolineato che si tratta di due disegni di legge (il n. 1114 ed il n. 959) già approvati dal Senato.

Si precisa, altresì, che il Governo ha presentato una serie di emendamenti con i quali vengono riprese le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 430 caduto alla Camera dei deputati, norme per le quali vi è connessione di materia con il decreto-legge numero 486. A detta del Governo, ciò comporterebbe un ulteriore aumento del gettito di 330 miliardi nel 1982 e di 180 miliardi nel 1983. La Commissione ha accolto tale proposta del Governo, unitamente ad un articolo aggiuntivo all'articolo 5, che il Governo stesso ha presentato, diretto al potenziamento del Corpo della guardia di finanza in relazione agli accresciuti compiti per la lotta alla malavita organizzata.

Pertanto, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla maggioranza della 6^a Commissione, si propone l'approvazione del disegno di legge in esame, che converte in legge il decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, con le proposte di emendamento accolte dalla Commissione.

LAI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MURMURA)

5 agosto 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento a condizione che:

all'articolo 5:

a) vengano soppresse le deroghe alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

b) venga soppresso il penultimo comma, che opera una deroga immotivata al divieto di nuove assunzioni provvisorie, contenuto nella legge 19 aprile 1982, n. 165;

c) venga espressamente confermata la percentuale per le imprese del Mezzogiorno, prevista dalla vigente legislazione, in sede di stipulazione delle convenzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

all'articolo 6:

a) vengano apportate le modifiche atte a rendere la normativa coerente alle disposizioni già adottate dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge n. 959, ora all'esame della Camera dei deputati, in

tema di disciplina e recupero delle opere abusive;

b) venga congruamente ridotto il termine di sei mesi previsto al primo comma in quanto, essendo troppo esteso il riferimento alla operatività della futura legge, potrebbe determinare elusioni temporali;

c) venga puntualizzato a chi viene devoluto il gettito di cui all'ultimo comma dell'articolo nel caso di bilanci comunali non in disavanzo;

d) si consideri l'opportunità di maggiori benefici agli enti locali del Mezzogiorno ed a quelli economicamente depressi;

e) si preveda la priorità della destinazione del gettito (delle sanzioni) per opere urbanistiche;

f) sia riconfermata la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria in materia di procedimenti penali, assegnandosi alla giurisdizione amministrativa unicamente le contestazioni sulla quantificazione delle oblazioni da cui soltanto possono essere estinti i procedimenti penali.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

A) AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma, dopo le parole: « dai turisti stranieri » inserire le altre: « o italiani residenti all'estero ».

Dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio lampante di cui al punto 3-a dello articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 4.750 a lire 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera D), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato "cherosene", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 475 a lire 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale ».

Art. 2.

Al nono comma, dopo le parole: « o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti » inserire le altre: « e degli imbottigliatori ».

Al nono comma, lettera f), sostituire le parole: « 1,50 » con le altre: « 1,70 ».

Art. 3.

Espungere il secondo comma ed inserirne il testo, dopo l'articolo 3, come articolo 3-bis.

Art. 4.

Al primo comma, sostituire le parole: « sono rispettivamente elevate al 20 per cento ed al 22 per cento. » con le altre: « sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento. ».

Espungere il secondo comma ed inserirne il testo, dopo l'articolo 4, come articolo 4-bis.

Art. 5

Al terzo comma, sostituire le parole: « legge 20 settembre 1942, n. 1140 », con le altre: « legge 28 settembre 1942, n. 1140, ».

Al terzo comma, lettera c), sostituire le parole: « eventualmente a prevalente » con le altre: « a totale ».

Sostituire il quinto comma con il seguente:

« Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. E, in ogni caso, esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio ».

Sostituire l'ottavo comma con il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze affidata a titolo di temporanea reggenza

a norma delle richiamate disposizioni, comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed all'emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

Sopprimere gli ultimi due commi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 5-bis. — Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

La tabella di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dalla allegata tabella n. 5.

L'aumento di organico di cui ai commi precedenti è realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 10 per ciascuno degli anni 1984 e 1985, tratti dagli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) n. 500 vicebrigadieri — n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 — tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di età.

I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, nn. 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiale, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 3.950 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione del fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del presente decreto ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 1

(allegata all'articolo 5-bis)

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

| Grado | Forme di avanzamento al grado superiore | Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento | Organico del grado | Promozioni annuali al grado superiore | Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) |
|---------|---|--|--------------------|---------------------------------------|---|
| Gen. D. | — | — | 5 | — | — |
| Gen. B. | scelta | 1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle Scuole o comando equipollente. | 18 | 1 o 2 (b) | 1/4 dei generali di brigata non ancora valutati. |
| Col. | scelta | 1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente. | 60 | 4 o 5 (c) (d) | 1/5 dei colonnelli non ancora valutati. |
| T. Col. | scelta | 2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (e) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano. | 316 | 12 (c) | 1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo. |
| Magg. | anzianità | — | 164 | — | — |
| Cap. | scelta | 2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente. | 528 | 41 (f) | 1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo. |
| Ten. | anzianità | 2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente (e). | 538 | — | — |
| S. Ten. | anzianità | Superare il corso di applicazione (g). | — | — | — |

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Dal 1986 ciclo di 5 anni: 1 promozione nel primo, secondo, terzo e quarto anno e 2 promozioni nel quinto anno.

(c) Le 4 o 5 promozioni annue al grado di generale di brigata e le 12 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(d) Dal 1986 ciclo di 3 anni: 5 promozioni nel primo e nel secondo anno e 4 promozioni nel terzo anno.

(e) 1 anno nei primi tre anni di applicazione della presente legge.

(f) Le 41 promozioni al grado di maggiore si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di maggiore verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

(g) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA N. 2

(allegata all'articolo 5-bis)

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADI | Numero dei posti |
|---|---------------------|
| SOTTUFFICIALI | |
| — Maresciallo maggiore (a) | 2.960 |
| — Maresciallo capo | 3.153 |
| — Maresciallo ordinario | 3.003 |
| — Brigadiere e Vicebrigadiere | 7.715 |
| Totale | 16.831 |
| TRUPPA | |
| — Appuntato e finanziere | 33.700 |
| Totale | 50.531 |

(a) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 3

(allegata all'articolo 5-bis)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

| GRADO | Organici al primo gennaio | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Generale di divisione | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Generale di brigata | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Colonnello | 46 | 49 | 54 | 58 | 60 |
| Tenente colonnello | 243 | 258 | 280 | 299 | 316 |
| Maggiore | 120 | 120 | 134 | 149 | 164 |
| Capitano | 430 | 445 | 473 | 501 | 528 |
| Tenente e Sottotenente | 415 | 436 | 470 | 504 | 538 |

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

(a) a generale di divisione: 1 promozione per aumento organico al 1° gennaio 1985, in aggiunta a quella prevista dalla Tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159;

(b) a generale di brigata: 1 promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 2 promozioni al 1° gennaio 1984 e 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1984 e il 1985 determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 2 unità per ognuno dei 2 anni sopra indicati;

(c) a colonnello: 5 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1983, 4 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1984 e 2 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Per effettuare le 5 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 5 tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1983 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 10 unità per il 1983, di 8 unità per il 1984 e di 4 unità per l'anno 1985;

(d) a maggiore: 30 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 20 promozioni ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Per effettuare le 30 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 30 capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento.

In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985 determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, è integrato di 22 unità per l'anno 1983 e di 15 unità per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 4

(allegata all'articolo 5-bis)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E
DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

| Grado | Aliquote annuali di aumento di organico dei sottufficiali e militari di truppa al primo gennaio | | | | | Totale |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
| Maresciallo maggiore | 133 | 133 | 233 | 233 | 233 | 965 |
| Maresciallo capo | 139 | 139 | 239 | 240 | 240 | 997 |
| Maresciallo ordinario | 140 | 140 | 190 | 190 | 191 | 851 |
| Brigadiere e vicebrigadiere | — | — | 645 | 646 | 696 | 1.987 |
| Appuntato e finanziere | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 2.300 |
| Totale | 812 | 812 | 1.807 | 1.809 | 1.860 | 7.100 |

TABELLA N. 5

(allegata all'articolo 5-bis)

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SPE DELLA
GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 LEGGE N. 804 DEL 1973

| Grado | Numero massimo |
|--------------------------------------|----------------|
| Generale di Corpo d'Armata | — |
| Generale di divisione | 7 |
| Generale di brigata | 25 |
| Colonnello | 93 |
| Totale | 125 |

B) AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo l'articolo unico aggiungere i seguenti:

« Art. 1-bis. — Sono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi, ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi.

Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata.

Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta è concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantità assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sarà determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni ».

« Art. 1-ter. — Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assoluta.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere custoditi nei depositi doganali a condi-

zione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari componenti; l'imposta assoluta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacità non inferiore a 100.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi nonchè in quelli, di capacità non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, appartenenti, in tutti i casi suindicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale, e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assoluta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individuerà con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.

Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1-bis sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto può essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.

Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini della presente legge, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacità produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.

Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti è consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalità per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movimentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonché le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti ».

« Art. 1-*quater*. — Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitré giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ».

« Art. 1-*quinqüies*. — L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo ».

« Art. 1-*sexies*. — Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dei predetti impianti costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condan-

na definitiva, viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

« Art. 1-*septies*. — I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

È vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. È esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonchè la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il

fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1928, n. 4 ».

« Art. 1-*octies*. — Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonchè dei reati conseguenti.

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili d'imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti ritenuti utili per le indagini depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali ».

« Art. 1-*nonies*. — I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti

dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni ».

« Art. 1-*decies*. — Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il

fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

« Art. 1-*undecies*. — Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha diritto al rimborso delle somme pagate, salvo il caso di errore materiale, quando l'onere relativo è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti.

L'onere si presume trasferito ogni qual volta le merci in relazione alle quali il pagamento è stato operato siano state cedute, anche dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse, salva la prova documentale contraria.

Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, comma primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nei precedenti articoli da 1-*bis* al presente ».

« Art. 1-*duodecies*. — Le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* ed 1-*ter* della presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel sesto comma dello stesso articolo 1-*ter*. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

Le disposizioni di cui agli articoli 1-*quater*, 1-*septies*, 1-*nonies* ed 1-*decies* della presente legge hanno effetto dal centovesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa ».

« Art. 1-*terdecies*. — L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio

1981, n. 22, è differito ad un anno dopo la data dell'entrata in vigore della presente legge ».

« Art. 1-*quattordices*. — Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

L'esattore entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma può chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° maggio 1983 ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge
31 luglio 1982, n. 486, concernente misure
urgenti in materia di entrate fiscali.

Decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31 luglio 1982.

Misure urgenti in materia di entrate fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di incrementare le entrate dello Stato e degli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto :

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da lire 28.000 a lire 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentato da lire 4.383 a lire 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *d*), punto 3), ed *f*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli

da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 2.400 a lire 5.000 e da lire 3.030 a lire 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *h*), punti 1-*b*), 1-*c*) ed 1-*d*) della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 1.055 a lire 1.415, da lire 1.160 a lire 1.680 e da lire 3.680 a lire 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 44.711 a lire 52.635 per quintale.

Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e, in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da lire 127,69 a lire 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con i precedenti commi si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici, negli opifici di imbottigliamento o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, degli importatori e degli imbottiglieri.

A tal uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro trenta giorni dalla predetta data all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

- a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;
- b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;
- c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;
- d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;
- e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;
- f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

I maggiori tributi dovuti in base alle disposizioni del presente articolo debbono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica l'indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Sulle somme non versate tempestivamente si applica, inoltre, l'interesse nelle misure stabilite dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e modificato con l'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430.

Nel caso di tardiva presentazione della denuncia di cui al precedente ottavo comma o di presentazione di denuncia inesatta, si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del tributo dovuto.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti nel precedente ottavo comma.

Art. 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Il versamento di acconto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Art. 4.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento, previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 20 per cento ed al 22 per cento.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto articolo 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Art. 5.

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'incremento del gettito tributario, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1983, di apposito fondo di lire 500 miliardi.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, provvede con propri decreti a trasferire dal predetto fondo ai pertinenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, la somma stessa in relazione alle esigenze di cui ai commi successivi.

A valere sul fondo di spesa di cui al primo comma, il Ministero delle finanze, con proprio regolamento ed anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato ed all'articolo 14 della legge 20 settembre 1942, n. 1140, provvede a stabilire le condizioni,

i criteri e le modalità per la sollecita stipulazione di convenzioni intese a:

a) acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione di sola costruzione, fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici centrali e periferici dello stesso Ministero, nonché fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale assegnato alle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) effettuare lavori di ristrutturazione e di adattamento degli immobili, di ammodernamento degli impianti dei propri uffici centrali e periferici, ed acquistare apparati tecnici e attrezzature, compresi i lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza negli uffici finanziari, nonché a provvedere per l'acquisto e il noleggio di mezzi tecnici, di arredi, di attrezzature e di apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche e per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni;

c) affidare ad una o più società specializzate, eventualmente a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni ed integrazioni, nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo, si applica l'articolo 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891. È, in ogni caso, esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Il compito di vigilanza della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al presente articolo.

Per l'onere derivante dalla stipula delle convenzioni di cui al punto c) per il quinquennio 1983-87 il Fondo di cui al primo comma è ulteriormente incrementato di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.

Per far fronte a inderogabili necessità operative degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, il Ministero delle finanze

è autorizzato ad assumere, per l'anno 1983, un contingente di 700 dattilografi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri per l'assunzione del detto personale e per la sua assegnazione alla Direzione generale degli affari generali e del personale ed alle Intendenze di finanza, le quali ne potranno disporre l'utilizzazione, in relazione a specifiche esigenze, rispettivamente presso gli uffici centrali e, nell'ambito di ciascuna provincia, presso i singoli uffici periferici dell'Amministrazione delle finanze. Al personale contemplato dal presente comma viene attribuito il trattamento economico previsto per la categoria terza (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

La relativa spesa di lire 9 miliardi, prevista per il 1983, farà carico al fondo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i sessanta metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale, ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire 5 milioni, determinata dal sindaco in relazione all'entità e all'importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco entro il termine indicato nel precedente primo comma, con la indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da

sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro 60 giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente quinto comma ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 31 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA
— LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA